

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 234/81 DEL CONSIGLIO**del 20 gennaio 1981****che fissa, per la campagna di pesca 1981, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, dello stesso regolamento, viene fissato un prezzo d'orientamento a un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2813/79⁽³⁾ sono stati fissati, per la campagna di pesca 1980, i prezzi d'orientamento di detti prodotti;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra, definiti all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 100/76, provoca, per la campagna di pesca 1981, per

alcuni prodotti un rialzo e per altri prodotti il mantenimento dei prezzi rispetto alla campagna in corso; che, tenuto conto delle variazioni stagionali delle caratteristiche delle passere di mare, occorre aumentare il prezzo di orientamento a decorrere dal 1° maggio 1981; che, in mancanza di alcuni dati sull'evoluzione dei prezzi di ciascun prodotto della pesca definito nelle sue caratteristiche commerciali, è opportuno prendere in considerazione il rapporto fra i prezzi medi ponderati del mercato constatati al momento della precedente fissazione dei prezzi d'orientamento dei prodotti di cui trattasi e constatati attualmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento validi fino al 31 dicembre 1981 per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76 ed i prodotti cui tali prezzi si riferiscono sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. A. van der KLAUW

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

(in ECU/t)

Specie	Caratteristiche commerciali ⁽¹⁾			Prezzo d'orientamento
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Aringhe	Extra, A	1	pesci interi	329
2. Sardine • Clupea pilchardus Walbaum • :				
a) dell'Atlantico	Extra	2	pesci interi	511
b) del Mediterraneo	Extra	2	pesci interi	377
3. Sebastì (Sebastes marinus)	A	2	pesci interi	660
4. Merluzzi bianchi	A o A	2 3	pesci eviscerati con testa pesci eviscerati con testa	} 832
5. Merluzzi carbonari	A o A	2 3	pesci eviscerati con testa pesci eviscerati con testa	
6. Eglefini	A o A	2 3	pesci eviscerati con testa pesci eviscerati con testa	} 662
7. Merlani	A o A	2 3	pesci eviscerati con testa pesci eviscerati con testa	
8. Sgombri	Extra o A	1 2	pesci interi pesci interi	} 267
9. Acciughe	Extra	2	pesci interi	
10. Passere di mare	A o A	2 3	pesci eviscerati con testa pesci eviscerati con testa	{ dal 2. 2. 1981 } 708 { al 30. 4. 1981 } { dall'1. 5. 1981 } 851 { al 31. 12. 1981 }
11. Naselli	A	2	pesci eviscerati con testa	1 858
12. Gamberetti grigi del genere • Crangon • sp.p.	A	1	semplicemente cotti in acqua	1 246

(1) Le categorie di freschezza, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.